



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° marzo 2007 (02.03)  
(OR. fr)**

**6949/07**

**PECHE 48**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea  
Data: 28 febbraio 2007  
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante  
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 75 definitivo.

All.: COM(2007) 75 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.2.2007  
COM(2007) 75 definitivo

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento  
(CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

È necessario apportare alcuni adeguamenti all'acquis nel settore della politica comune della pesca, affinché la normativa comunitaria possa essere applicata alla Bulgaria e alla Romania.

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio apporta adeguamenti di natura tecnica.

L'articolo 4, paragrafo 3, del trattato di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 56 dell'atto di adesione. Queste misure prendono effetto con riserva dell'entrata in vigore del trattato e alla data di quest'ultima.

L'articolo 56 dell'atto di adesione autorizza il Consiglio o la Commissione ad adeguare, prima dell'adesione, gli atti che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, qualora gli adattamenti necessari non siano contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati. Tali adeguamenti si applicano dalla data di adesione.

Poiché i livelli di riferimento per le flotte pescherecce, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) 2371/2002, corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento, non è opportuno fissare tali livelli per gli Stati membri che sono entrati nella Comunità successivamente alla scadenza di tali programmi.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania<sup>1</sup>,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca<sup>2</sup>, stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.
- (2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (3) Per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell'adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del medesimo regolamento.
- (4) La capacità di pesca delle flotte pescherecce bulgare e rumene alla data dell'adesione servirà di base per l'applicazione del piano di entrata/uscita di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002
- (5) Non è dunque opportuno fissare per i nuovi Stati membri i livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare a detti Stati membri l'articolo 11, paragrafi 2 e 4 del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte dei nuovi Stati membri.

---

<sup>1</sup> GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

<sup>2</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

- (6) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a tali disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*